



Lunedì 30/10/2023

La fiscalità delle cryptoattività

A cura di: Meli e Associati

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto, dall' Agenzia, all' indomani delle modifiche normative apportate dall' ultimo bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle crypto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023); arriva quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi, detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l' altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lettera c-sexies) al comma 1 dell' articolo 67, del Tuir, la quale definisce le crypto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga". Nell' ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla "detenzione", rimborso e al "trasferimento" di "valori" e "diritti", mediante la tecnologia distribuita "distributed ledger technologies" (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a crypto-attività, sono imponibili "in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell' esercizio di attività d' impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l' operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell' esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio" come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i "redditi diversi" (articolo 67 Tuir) derivanti da "attività svolte" nel territorio dello Stato e da "beni" che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a crypto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le crypto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute "direttamente" dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l' intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l' effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, il Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano crypto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell' intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023. La legge di bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le



cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un'istanza di emersione e versando un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi. A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto, con il quale è stato anche approvato l'apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall'interessato o da un professionista incaricato, all'Agenzia Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell'allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un'unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto: 1718 per l'emersione delle cripto-valute e 1719 per la sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e 1719 per l'emersione delle cripto-attività e articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale" e 1719 per l'emersione delle cripto-attività e articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione". È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l'applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari. Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro. Il valore da assoggettare al Bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.